



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

DISCORSO INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TAR PIEMONTE 5 MARZO 2024

Ill. Mo Signor Presidente, Signori Giudici e Signore Giudicesse,

a nome della Presidente, Avvocata Simona Grabbi, porgo i saluti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino a tutti gli intervenuti, agli Esponenti del mondo Accademico, ai Colleghi del Libero Foro, dei Fori speciali, dell'Avvocatura dello Stato, alle Autorità civili, militari e religiose, ai Lavoratori tutti della Pubblica Amministrazione.

Il cerimoniale ci impone la sintesi, devo dire in perfetta coerenza con le norme processuali e con gli arresti giurisprudenziali che esigono da noi Avvocati un eloquio asciutto, epurato da fronzoli e possibilmente breve: ci atterremo a tale precetto, foss'anche per evitare una censura di inammissibilità del nostro discorso.

La neonata consigliatura ha visto il nostro Ordine confermare la costituzione, nel proprio seno, della Commissione scientifica di Diritto Amministrativo e ciò rappresenta il riconoscimento dell'importanza nodale che tale branca riveste nel panorama del Diritto e il giusto tributo agli Avvocati amministrativisti che tanto lustro hanno dato e tuttora danno al nostro Foro.

Una tradizione di eccellenza di cui andiamo fieri e che intendiamo alimentare e condividere con i Magistrati, affinché lo studio e l'approfondimento comuni costituiscano il presupposto di una migliore amministrazione della Giustizia nel nostro territorio.

Già, la Giustizia...

Cosa chiede il Cittadino alla Giustizia se non di essere ascoltato, di essere letto compiutamente e, solo dopo, giudicato?

Il nostro sistema processuale si è sempre retto sulla capacità dell'Avvocato di veicolare, attraverso gli atti, le invocazioni dei Cittadini e di condurle all'attenzione di chi, solo dopo un attento e analitico esame di tutte le questioni sul tappeto, deve esprimere un Giudizio.

Oggi, tuttavia, le esigenze di celerità del processo pare impongano un cambio di rotta rispetto al passato: tutto deve essere rapido, come se la velocità- *l'idòla tribus dei tempi moderni*- non si associasse sovente alla superficialità o all' approssimazione.

Gli Avvocati sono caldamente invitati a non assecondare i propri stili, a ridimensionare il seme della retorica, a non indulgere troppo nell'esame delle questioni, ma devono essere chiari e, soprattutto, sintetici, il tutto a pena di inammissibilità degli atti o, nella migliore delle ipotesi, di condanna punitiva al pagamento delle spese processuali.



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Si è arrivati sino al punto di interrompere la lettura di un atto, perché ridondante ed irrispettoso dei parametri di formattazione, per dichiararlo perciò inammissibile (vedasi decisione Consiglio di Stato 8928/2023); la scure sull'Avvocato e sui Cittadini cade con una durezza che non ha precedenti, a discapito di diritti che, solo per salvare le apparenze, si afferma di voler tutelare.

Erriamo, forse, se diciamo che il Codice del Processo Amministrativo facoltizza sì il giudice ad adottare misure relative alla ripartizione delle spese del processo ( cfr. Relazione Presidente Prospero TAR Piemonte 2023 che così si esprimeva “.....il primo comma dell'art. 26 c.p.a. prevede espressamente che nella liquidazione delle spese di giudizio si tenga anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, ma il secondo comma dello stesso articolo consente la condanna d'ufficio al pagamento di una sanzione pecuniaria della parte soccombente che abbia agito o resistito temerariamente in giudizio: sotto tale aspetto si ritiene che l'azione sulle spese di giudizio a questi fini trovi una sua base normativa”), ma non gli attribuisce altri poteri, tantomeno quelli drastici e censori che possono impattare in maniera devastante sui diritti soggettivi e sugli interessi legittimi degli amministrati?

Il guanto di sfida lanciato all'Avvocatura dal Legislatore e da una parte della Magistratura é per un verso stimolante, quantomeno nell'ambito del nostro Foro ove gli Avvocati certamente sapranno, anche con la vicinanza e l'aiuto del loro Consiglio dell'Ordine, dar prova della propria bravura, della certosa preparazione professionale, dell'intelligenza tipica delle menti flessibili, cioè di quelle caratteristiche che appartengono ai pochi che sanno trasformare le insidie in opportunità.

D'altro canto, però, non si può nascondere il senso di frustrazione e di urticante ingiustizia che si avverte, hic et inde, nello scaricare sulle spalle dell'Avvocatura e di conseguenza sui Cittadini il peso delle inefficienze del Sistema Giustizia che ha scoperture di organico gravi a fronte delle quali in luogo di bandire i concorsi e riempire le piante organiche si chiede solo agli Avvocati di sacrificare ormai l'oralità del processo e il numero delle pagine con cui cercare di argomentare le proprie tesi, senza bibliografia.

Se è certamente opportuno e condivisibile il richiamo all'Avvocatura a non mettere in atto pratiche dilatorie, è altrettanto evidente che analoghe sollecitazioni alla rapidità nello smaltimento anche dell'arretrato ultra quinquennale debbano ricadere sui Magistrati, perché ad Essi, prima che a tutti gli altri attori della Giustizia, sono affidate le chiavi dei tempi del processo.

Con quale diritto, poi, lo Stato ci chiede di accorciare i nostri scritti e di limitare al massimo le parole spese nelle arringhe, quando quello stesso Stato produce Leggi, regolamenti, atti dai contenuti oscuri, incomprensibili, contorti, raffazzonati, quando dunque il tessuto normativo del nostro Paese è di frequente costruito- per usare le Sue testuali parole, Egregio Presidente- come un vero e proprio ginepraio?



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

A proposito di ingiustizia e di gineprai, il richiamo va alla recente decisione del TAR per la Liguria n. 495 del 10 maggio 2023 che ha annullato l'aggiudicazione della gara per un'opera pubblica del valore di oltre un miliardo di euro.

Nonostante l'esito del giudizio abbia acclarato l'inesistenza dei requisiti prescritti dal Bando in capo al Consorzio aggiudicatario, detto Consorzio, condannato anch'esso alle spese di lite, continuerà a costruire e ciò perché, trattandosi di un'opera finanziata con le risorse previste dal Pnrr, *“e trovando applicazione l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato”*.

La Giustizia Amministrativa, dunque, nulla può nei confronti dell'atto illegittimo, con irrimediabile pregiudizio del ricorrente che ha azionato la statuita illegittimità e con coerente travolgimento del principio di effettività della tutela giudiziaria.

Le conseguenze di siffatto approccio, manifestamente disastroso, sono innanzi agli occhi di tutti.

Mentre la sequela di atti illegittimi continua a produrre efficacia e la realizzazione dell'opera permane in capo al soggetto privo dei requisiti, il giudizio proseguirà inevitabilmente nella fase di appello, con ulteriore aggravio dell'arretrato giudiziario e contestuale allontanamento del bene della c.d. certezza del diritto.

Inoltre, all'esito del processo amministrativo sull'atto, inizierà per l'appunto la fase risarcitoria, con un giudizio che, è ragionevole ritenere, si svolgerà anch'esso quantomeno in duplice grado, con immancabile corresponsione del prescritto e salato contributo unificato per le spese di giustizia.

Senza contare che, avendo sottratto al Giudice il controllo della legittimità dell'atto, aleggia nell'aria il possibile intervento della Corte dei conti.

Questo è il mondo del Diritto in cui viviamo e che esige, da noi Avvocati, la sintesi e la chiarezza!

Persino sulle domande di ottenimento della cittadinanza italiana- come abbiamo udito dalle parole del Presidente- si è costruito un dedalo di norme nelle cui maglie l'Avvocato si deve insinuare per cercare di tessere una domanda di Giustizia che non incappi nelle censure dell'inammissibilità o



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

della colpa grave, vuoi perché ha sbagliato il rito o ha errato la competenza, vuoi perché ha scritto troppo o perché, al contrario, ha scritto troppo poco.

Tale increscioso contesto alimenta lo spettro che già, di norma, l'intera Avvocatura ha davanti a sé ogni qual volta si trovi ad affrontare un processo, cioè quello della responsabilità professionale verso l'Assistito: il timore di sbagliare o, se preferite, la consapevolezza che comunque la si faccia la si sbaglia in quel ginepraio di cui si è detto, rappresenta un forte stimolo a disincentivare l'accesso al Palazzo di Giustizia.

Si osserverà che anche i Magistrati sono destinatari delle stesse regole sul confezionamento dei loro prodotti tecnici, anche su di loro, certo, grava un'enorme responsabilità, ma nessuno, sino ad ora e vivaddio, ha mai pensato di intervenire sugli stili con cui si confezionano le pronunce, né meno che meno di punire chi scrive sentenze criptiche, debordanti o prolisse.

Le politiche legislative degli ultimi anni si sono indirizzate su tre direttrici: a) incrementare il potere di gestione del processo da parte del Giudice; b) inasprire i costi di accesso; c) moltiplicare, almeno nel settore civile, gli strumenti di conciliazione e di mediazione.

Lo Stato, cioè, non potendo (o non volendo) aumentare l'offerta di Giustizia (ad es. incrementando gli organici dei Magistrati e del personale amministrativo), ha scelto di incidere con ogni mezzo sulla domanda.

Sul tema dei costi, la piaga del Contributo unificato nel processo amministrativo non arresta la sua corsa e fiacca le già provate forze delle parti istanti: chi vuole cercare Giustizia, deve pagare profumatamente, *ca va sans dire*.

L'investimento oggi richiesto alla parte che promuove l'istanza di tutela avanti la Giustizia Amministrativa è pari ad oltre dieci volte quanto effettivamente occorrente secondo il criterio tradizionale della bollatura degli atti (come sappiamo, tutt'ora vigente per i ricorsi amministrativi gerarchici e gerarchici impropri, etc.).

Ed allora, per tornare al cuore del nostro ragionamento, non è forse lecito che, quantomeno, il pagatore esiga di poter liberamente svolgere le proprie richieste alla Giustizia Amministrativa, sotto l'egida delle garanzie previste dall'art. 24 Cost., senza temere falcidie dimensionali di sorta?

Gli Avvocati confidano, almeno, che il TAR per il Piemonte voglia seguire l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. V, sentenza 06/10/2015 n° C-61/14 e ribadito dalla Suprema Corte, per l'esenzione dal nuovo contributo nei casi di c.d. "connessione forte" tra



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

gli atti impugnati, senza passivamente adeguarsi, invece, alla negativa ed ormai superata circolare del Consiglio di Stato dell'anno 2016.

È logico, dunque, che anche la Giustizia amministrativa paghi gli effetti delle politiche di cui sopra: il bilancio- come si è letto- vede un significativo decremento del contenzioso giudiziario.

I Cittadini, *obtorto collo*, rinunciano ai propri diritti, come biasimarli, ma ci chiediamo come si concili tutto ciò con i valori espressi dalla nostra Carta costituzionale?

Qualcuno può, forse, etichettare come un successo della Giustizia e della sua amministrazione questa forzata abdicazione?

A fronte del calo del contenzioso, è logico quantomeno pretendere uno sforzo, che rivolgiamo rispettosamente alla Magistratura, per la contrazione dei tempi processuali, che sono talvolta biblici: lo accoglieremmo come una boccata d'ossigeno che fungerebbe da parziale contrappeso alla rinuncia *ab ovo* dei diritti.

Diminuiscono i processi, dunque, e diminuisce significativamente, anche nel nostro Foro, il numero degli Avvocati: l'attrattività della nostra professione, fra i giovani, è in forte contrazione, mentre suonano per loro le sirene del lavoro fisso o di un nido sicuro presso la PA; anche i colleghi di più lungo corso faticano a reggere il peso delle responsabilità, dei costi e del ridimensionamento del lavoro.

La crisi delle vocazioni è tale – poco più che 9.000 gli iscritti del 2023 alla prova abilitativa – che Cassa forense sta varando una riforma previdenziale che passi dal sistema contributivo al sistema retributivo per permettere la sostenibilità finanziaria del piano di pagamento delle pensioni degli avvocati con decenni di professione sulle spalle.

Si avverte, nel Foro, un diffuso malcontento, un assopimento della spinta ideale che può preludere, se non si inverte la rotta, ad un pernicioso (per lo Stato di Diritto, s'intende) disincanto generalizzato.

Sempre più spesso il nostro Coa è chiamato ad affrontare lo strazio dei Colleghi che chiedono l'erogazione di un sussidio per poter affrontare i propri bisogni primari; per altro verso, si rafforzano le grandi aggregazioni di Avvocati, mentre chiudono le medio/piccole botteghe artigiane del diritto, quelle che sono state il cuore pulsante della nostra professione.

In definitiva e per concludere, attingendo alla corrente letteraria dell'ermetismo così in voga di questi tempi anche negli atti difensivi, possiamo dire che tutti noi che viviamo nel mondo della Giustizia e della Legge, stiamo *"come d'autunno sugli alberi le foglie"*, in speranzosa attesa che, prima o poi, arrivino i Tartari che finalmente diano alla Giustizia tutto ciò che serve per farla funzionare efficientemente.



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Il Consigliere Avv. Paolo Berti